

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Nn. 856 e 784-A

## RELAZIONE DELLA 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,  
SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE BISCARDI)

Comunicata alla Presidenza il 5 febbraio 1993

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Modifiche alla legge 10 aprile 1991, n. 121, recante autorizzazione al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi concernenti l'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (n. 856)

d'iniziativa dei deputati ANIASI, VITI, MASINI, LA GLORIA,  
GALBIATI, MEO ZILIO, POLI BORTONE, SBARBATI CARLETTI,  
VENDOLA e LECCESE

(V. Stampato Camera n. 1903)

*approvato dalla Camera dei deputati il 17 dicembre 1992*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 17 dicembre 1992*

E SUL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Modifiche alla legge 10 aprile 1991, n. 121, recante autorizzazione al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi concernenti l'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (n. 784)

**d'iniziativa dei senatori ZECCHINO, NOCCHI, RICEVUTO,  
BISCARDI, ZILLI, CANNARIATO, PAIRE, FERRARA SALUTE,  
LOPEZ e RESTA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1992**

---

*del quale la Commissione propone l'assorbimento  
nel disegno di legge n. 856*

**INDICE**

Relazione .....	Pag.	3
Pareri:		
- della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
- della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
Disegno di legge n. 856, testo approvato dalla Camera e testo proposto dalla Commissione .....	»	6
Disegno di legge n. 784; d'iniziativa dei senatori Zecchino ed altri .....	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge n. 856, già approvato dalla Camera dei deputati, concerne la proroga dei termini della legge 10 aprile 1991, n. 121, recante autorizzazione al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi concernenti l'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. Anche se il Governo ha trasmesso tempestivamente al Parlamento lo schema di testo unico, la proroga si rende necessaria se si vuole, come pare opportuno, estendere gli ambiti da comprendere nel testo unico stesso.

L'estensione proposta riguarda:

a) la normativa che disciplina le scuole italiane all'estero;

b) le disposizioni legislative riguardanti l'amministrazione scolastica.

La proroga dei termini rende possibile, oltretutto, recepire nel testo unico le modifiche apportate al complesso delle leggi sull'istruzione dalla legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, e dai conseguenti decreti legislativi.

La necessità di conformarsi alle indicazioni espresse dalla Commissione bilancio in ordine alla copertura finanziaria ha

peraltro imposto di modificare il testo pervenuto dalla Camera dei deputati, che pertanto dovrà essere nuovamente sottoposto all'esame dell'altro ramo del Parlamento. La 7<sup>a</sup> Commissione ha ritenuto altresì opportuno modificare il termine per la presentazione al Parlamento dello schema di testo unico, e ciò anche al fine di conformare maggiormente i tempi della procedura a quanto previsto dall'articolo 14, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, richiamato nel testo.

La Commissione - all'unanimità - ha ritenuto infine di impegnare il Ministro della pubblica istruzione, mediante l'approvazione di un ordine del giorno, ad emanare un testo unico - assolutamente necessario - della normativa secondaria vigente in materia scolastica.

La Commissione raccomanda quindi all'Assemblea l'approvazione del testo proposto per il disegno di legge n. 856, nel quale assorbire il disegno di legge n. 784, di contenuto sostanzialmente uguale, presentato dai rappresentanti di tutti i Gruppi politici della 7<sup>a</sup> Commissione.

BISCARDI, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: RIVIERA)

**sui disegni di legge n. 784 e n. 856**

21 gennaio 1993

La Commissione, esaminati congiuntamente i disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

---

**PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CARPENEDO)

**sul disegno di legge n. 856**

19 gennaio 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere contrario per mancanza di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto esso utilizza un capitolo di bilancio prima dell'assestamento.

**su emendamenti al disegno di legge n. 856**

27 gennaio 1993

La Commissione, esaminati gli emendamenti, dichiara il proprio nulla osta, nel presupposto che il loro accoglimento supera il parere contrario espresso sul testo.

**DISEGNO DI LEGGE n. 856**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge 10 aprile 1991, n. 121, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, entro il 30 aprile 1994, un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, esclusa quella universitaria, relative alle scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese le scuole italiane all'estero, e all'ordinamento dell'amministrazione scolastica centrale e periferica, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse».

## Art. 2.

1. L'articolo 2 della legge 10 aprile 1991, n. 121, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - 1. Entro il 31 maggio 1993, il Governo invia lo schema di testo unico alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

## Art. 3.

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 10 aprile 1991, n. 121, è sostituito dal seguente:

«1. Il testo unico è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, udito il Consiglio di Stato, il cui parere è espresso entro sessanta giorni dalla trasmissione del relativo schema».

**DISEGNO DI LEGGE n. 856**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

*Identico.*

## Art. 2.

1. *Identico:*

«Art. 2. - 1. Entro il **30 settembre 1993**, il Governo invia lo schema di testo unico alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

## Art. 3.

*Identico.*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 150 milioni per l'anno 1993, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1122 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno medesimo.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 150 milioni per l'anno **finanziario** 1993, si provvede **mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ministero della pubblica istruzione».**

2. **Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.**

3. *Identico.*

**DISEGNO DI LEGGE n. 784**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI ZECCHINO ED ALTRI

---

Art. 1.

1. Il testo unico di cui all'articolo 1 della legge 10 aprile 1991, n. 121, dovrà riguardare anche la riunione e il coordinamento delle disposizioni legislative che regolano:

- a) il funzionamento delle istituzioni scolastiche ed educative italiane all'estero;
- b) l'ordinamento dell'amministrazione scolastica centrale e periferica.

2. I termini di cui agli articoli 1 e 2 della sopracitata legge, anche al fine di consentire l'accoglimento delle modifiche alle norme di stato giuridico introdotte dai decreti legislativi di cui alla legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono rispettivamente prorogati al decimo e al sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per la stesura della parte riguardante la lettera a) del comma 1 il Ministro della pubblica istruzione si avvale anche della collaborazione delle competenti direzioni generali del Ministero degli affari esteri.

4. Entro un anno dall'emanazione del testo unico di cui al comma 1, il Ministro della pubblica istruzione provvede alla emanazione di un testo unico comprendente tutta la normativa di carattere secondario in materia di istruzione.